

376

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861-62.

*Proposta di Legge presentata nella tornata del 11. Dicembre 1862
dal Ministro delle Finanze*

OGGETTO

Esercizio provv. dei Bilanci

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Guerrieri

» 2° Pasini

» 3° Ricci V.

» 4° Imbriani

» 5° Orsari

» 6° Levi

» 7° De Cesare

» 8° Lauria G.

» 9° Ballanti

Relatore Pasini

Adottata nella tornata del 15. Dicembre 1862.

Progetto di legge presentato
alla Camera di Deputati
dal Ministro delle Finanze
(Minghetti) nella seduta
dell' 11 Dicembre 1862

Esercizio provvisorio
del bilancio 1863

Sig.ori!

Al momento in cui ci troviamo
non è possibile che il progetto di
bilancio per l'anno 1863. venga
discusso ed approvato pria della
fine del corrente anno.

Epperù, a provvedere alle necessar
esigence del pubblico servizio io prego
di voler autorizzare il Governo del Re
ad esercitare provvisoriamente il
bilancio fin dal 1.° Gennaio 1863.
adottando il seguente progetto di
legge, mediante il quale verrebbe
attribuito a confermarci la facoltà
di mantenere per 1863. la circolazione
dei buoni del tesoro nei limiti fissati
per 1862.

Il Ministero confida che questo
sia l'ultima volta che si chiede un
esercizio provvisorio, e che nel primo
trimestre del 1863. il bilancio sarà
definitivamente votato dal Parlamento.

Progetto di Legge

Vittorio Emanuele II.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato dal

1.° Genn. a tutto Marzo 1863. o
riscondere le entrate, tasse ed imposte
d'ogni genere in conformità delle
leggi in vigore, a smaltire i generi
di privativa denunciata, secondo le
attuali tariffe, ed a pagare le spese
dello stato ordinarie nella misura
stabilita dal progetto di bilancio per
l'esercizio 1863. colla relativa appendice,
e le straordinarie, che non ammettono
dilazione, e dipendono da obbligazioni
anteriori, o siano specialmente approvate.

art. 7^o

E' fatta facoltà al Ministro delle Finanze
di mantenere la circolazione di Banca
del Tesoro, nei limiti stabiliti dalle
leggi del 6. Maggio, del 30. Giugno,
e del 21. Agosto 1867. N.° 608. 668. e
793.

N° 376.

Progetto d. legge presentato dal Ministro
delle Finanze / Casagrande / Minghetti

Principio promesso dal bilancio 1863.

Tramata dal 11. Dicembre 1862.

Adunanza dei 13 Dicembre (ore 10 del mattino)

Intervengono i commissari Laezza, Maffoni, Guarnieri, Ricci, Imbriani, ~~Lotti~~, De Cesare, Ballanti.

Guarnieri a nome del 1° ufficio espone che non si è fatto questione di fiducia, si è discusso la modifica della legge, si è discusso che sia fatta una legge organica addizionale della gestione finanziaria.

Papini a nome del 2° ufficio espone per ora delle cose generali con osservazioni sull'appetito del bilancio.

Ricci a nome del 3° ufficio espone con parole delle cose generali con aggiunta di insistere il ministro a presentare in tempo il bilancio del 1864.

Imbriani a nome del 4° ufficio propone di raccomandare al ministro la maggior serietà e di insistere il ministro a presentare in tempo il bilancio in tempo utile.

Maffoni a nome del 5° ufficio richiama l'attenzione sulla commissione in carica di lavorare agli inconvenienti che presentano in cultura dell'adempimento e completamento dell'articolo 1° del progetto di legge, dove si parla dell'appetito del bilancio del 1863.

Dei a nome del 6° ufficio dice che sarebbe di interesse ai parlamentari sulla questione di bilancio del 1864.

De Cesare a nome del 7° ufficio raccomanda la revisione del bilancio del 1863 in tempo utile, e la presentazione del bilancio del 1864 in tempo utile.

Laezza a nome del 8° ufficio riprende il governo, che nella relazione si raccomanda al ministro di fare proprio la commissione proposta dalla commissione del bilancio.

Ballanti a nome del 9° ufficio espone quanto concerne a quella degli altri uffici.

Si discute se debba essere chiamato il ministro. Si delibera affermare.

Adunanza alle ore 2 pomeridiane

Interviene il ministro di Finanze, il quale dichiara di non conoscere il progetto di bilancio proposto dal suo predecessore.

Per quanto concerne le spese che occorrono i limiti proposti dalla legge, il ministro dichiara, che in fatto le cose nelle quali non si può imporre, né si ha qualche impegno egli si attiene fedelmente alle norme costituzionali.

Sulla presentazione del bilancio del 1864, il ministro dichiara che farà tutto il possibile (tempo) del 1863.

Vigne elio e relativa Papi.

Scritto del 14. 10. 1861. Lettera di approvazione della relazione

SESSIONE 1861-1862

N° 376-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

GUERRIERI, PASINI, RICCI V., IMBRIANI, MASSARI, LEVI,
DE CESARE, LANZA, BALLANTI

sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze

nella tornata dell'11 dicembre 1862

Esercizio provvisorio del bilancio pel 1° trimestre 1863.

Tornata del 13 dicembre 1862

SIGNORI! — La Commissione mandataria ed interprete dei vostri uffici è stata unanime nel consentire al Governo la chiesta facoltà di esercitare provvisoriamente i bilanci durante il primo trimestre dell'anno 1863. Malgrado tutta la operosità spiegata dalla Commissione generale del bilancio tornava impossibile discutere e votare i bilanci entro il mese che già tocca il suo mezzo, e riusciva per ciò solo inevitabile di accordare che i servizi pubblici potessero indipendentemente da quella discussione e da quel voto per intanto procedere.

Ma appunto perchè questa già troppo lunga deviazione dalle norme costituzionali deve essere contenuta negli stretti limiti della necessità, appunto per questo la vostra Commissione è stata anche unanime nel cercar modo che l'esercizio provvisorio debba al più presto cessare rispetto all'anno 1863, che il bisogno di rinnovarlo al principio del 1864 debba essere fin d'ora e con opportune cautele prevenuto, e che pur nel breve periodo nel quale l'amministrazione provvisoria durerà sul principio del 1863, essa venga condotta per guisa da non pregiudicare le deliberazioni che la Camera fosse per prendere all'atto della formale discussione dei bilanci.

Ad ottenere il primo fine la Commissione ebbe cura d'interpellare il signor ministro delle finanze per assicurarsi che

(376-A)

anche per quanto dipende dal concorso del Ministero, la discussione dei bilanci del 1863 (per la quale le relazioni sono in parte già presentate ed in parte prossime ad esserlo) potrà incominciare entro il più breve termine possibile, cioè non più tardi della metà del gennaio prossimo, e potrà quindi prima che il trimestre finisca essere compiuta.

A conseguire il secondo fine la Commissione si rese egualmente sollecita d'interpellare il ministro per averne l'impegno che i bilanci del 1864 saranno presentati alla Camera abbastanza in tempo onde possano venire studiati, discussi e deliberati prima che l'anno 1864 incominci.

A questo proposito ha creduto la Commissione che obbligare il ministro a presentare i bilanci del 1864 nel termine stabilito dall'articolo 6 della legge 15 novembre 1859, sarebbe eccessivo anche perchè impedirebbe al ministro di poter mettere a profitto nei bilanci del 1864 le discussioni e le deliberazioni che la Camera farà sui bilanci del 1863, e parve alla Commissione che se i bilanci del 1864 siano presentati entro il primo semestre del 1863 al più tardi, potrà benissimo ogni riguardo essere conciliato.

Ad ottenere il terzo fine la Commissione pensò di domandare al ministro se non convenisse che nell'esercitare provvisoriamente l'amministrazione egli, anche rispetto alle spese ordinarie, si regolasse per modo da non pregiudicare le deliberazioni che la Camera, sulle proposte della Commissione generale del bilancio, e inerendo alle relazioni che a mano a mano venissero al ministro, comunicate, fosse per prendere, e da osservare, in quanto il fatto compiuto ed irrevocabile non vi si opponga, le leggi e i regolamenti alle leggi relativi.

Il ministro volenterosamente aderì a queste proposte della Commissione che perfettamente rispondevano al concetto da lui espresso sul finire della relazione colla quale accompagnava il progetto di legge, e acconsentì ancora che delle proposte fattegli e dell'adesione da lui prestata si tenesse in questa relazione formale parola. Poichè, o signori, egli sarà di questo modo che al provvisorio che da tanto tempo getta il disordine nelle nostre finanze, potremo sostituire una gestione seriamente discussa e regolarmente votata.

In questi precisi sensi pertanto la Commissione deliberò di approvare l'articolo 1, il quale del resto è la ripetizione testuale dell'articolo 1 della legge 30 giugno 1862 per l'esercizio provvisorio del secondo semestre di quest'anno.

Sorgeva in alcuni una qualche difficoltà perchè il detto articolo primo parlava dell'appendice al bilancio 1863, appendice che, comunque annunziata dal precedente ministro nella tornata 1° dicembre, non venne ancora distribuita. Ma la Commissione ottenne comunicazione del quadro riassuntivo di quest'appendice, ed ha potuto convincersi che comunque le spese ordinarie vi appariscano cresciute di lire 9,231,185 50 delle quali non si conoscono i dettagli, pure, colla duplice avvertenza come sopra intesa tra il Ministero e la Commis-

sione, non vi poteva essere alcun serio inconveniente a lasciare eziandio in questo riguardo l'articolo 1 nel tenore proposto.

(376-A)

Del resto furono unanimi gli uffizi e fu unanime la Commissione nel ritenere che l'articolo 1 della presente legge debba intendersi ammesso e votato sotto tutte le riserve che vennero già espresse in occasione delle leggi precedenti per esercizi provvisori, e per modo che le questioni da risolversi al momento della formale discussione del bilancio non debbano risentirne pregiudizio veruno.

Passando ora al 2° articolo, la Commissione è stata unanime nel riconoscere che la facoltà accordata dalle tre leggi in esso invocate, si dovesse confermare affinché il ministro potesse e rinnovare i buoni per la cifra che in ordine alle dette leggi si trovassero già in circolazione, ed operare la emissione ulteriore per quella cifra che restasse tuttavia disponibile. Parve alla Commissione che nel tempo corso dopo quelle leggi niente sia accaduto per cui la facoltà ivi data dovesse restringersi. Parve anzi alla Commissione di doversi dire contenta se le facoltà chieste ed ottenute dal precedente ministro per toccare il termine dell'anno 1862 siano dal nuovo giudicate bastanti per giungere fino al compiersi del venturo trimestre del 1863. Certamente è desiderabile che quelle facoltà vengano ricondotte a più discreti confini, ma la Commissione ha dovuto essere unanime nel consentire che presentemente sia opportuno lasciare al ministro tutta la latitudine che ebbe fin qui, e che fin qui non apparisce aver prodotto alcun notevole inconveniente.

Con queste brevi considerazioni la Commissione vi propone di adottare così come presentato il disegno di legge.

Torino, il dì 13 dicembre 1862.

PASINI, relatore.

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato dal 1° gennaio a tutto marzo 1863 a riscuotere le entrate, tasse ed imposte di ogni genere in conformità delle leggi in vigore, a smaltire i generi di privativa demaniale, secondo le attuali tariffe, ed a pagare le spese dello Stato ordinarie nella misura stabilita dal progetto di bilancio per l'esercizio 1863 colla relativa appendice, e le straordinarie che non ammettono dilazione e dipendono da obbligazioni anteriori, o siano specialmente approvate.

Art. 2.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di mantenere la circolazione dei buoni del tesoro nei limiti stabiliti dalle leggi del 6 maggio, del 30 giugno e del 21 agosto 1862, numeri 608, 668 e 793.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

~~Identico al qui contro.~~

Art. 2.

~~Identico al qui contro.~~

Approvato dalla Camera del 14. Dicembre

Palazzi



*Abbiamo ordinato ed ordiniamo che l'unito progetto
di legge sull'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno 1863
sia presentato alla Camera dei Deputati dal Ministro delle
Finanze che incarichiamo di svolgerne i motivi e sostenerne
la discussione.*

Dato a Torino, addì 11 Dicembre 1862.

A large, elegant cursive signature, likely of the monarch, written in dark ink.